

**SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI**  
**INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI**  
**(ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30)**

In data 9 marzo 2016 è entrato in vigore il decreto n. 30 del 15/02/2016, in recepimento della direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Scheme Directive – DGSD).

Il Decreto innova la disciplina esistente per quanto riguarda i fondi di garanzia dei depositi sotto il profilo sia sostanziale che di trasparenza verso la Clientela. Tra i principali contenuti, il Decreto ridefinisce il perimetro dei depositi ammessi ed esclusi dalla garanzia e i termini di rimborso, ed impone alle banche nuovi specifici obblighi di informativa da fornire ai depositanti.

I depositi presso la **Banca Macerata Spa** sono protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, avente sede in Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (Italia), Tel. 0039.06-699861, Fax: 0039.06-6798916, PEC: [segreteria generale@pec.fitd.it](mailto:segreteria generale@pec.fitd.it), E-mail: [infofitd@fitd.it](mailto:infofitd@fitd.it), sito: [www.fitd.it](http://www.fitd.it)).

In caso di liquidazione coatta amministrativa della banca sono ammissibili al rimborso da parte del Fondo i crediti relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi, conto corrente o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

La protezione è limitata a 100.000,00 EUR per ciascun depositante.

Ai fini del calcolo del limite di euro 100.000,00:

- a) i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante;
- b) se più soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su un conto (conti cointestati), a ciascun depositante si applica il limite di legge per intero;
- c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili..

Ai sensi dell'art. 96-bis, 2° comma, del D. Lgs 01/09/1993 n. 385 (c.d. Tub) sono esclusi dal rimborso:

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater (confisca) del codice penale;
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Il limite di 100.000,00 EUR per depositante non si applica, ai sensi dell'art. 96-bis, 4° comma, del D. Lgs 01/09/1993 n. 385 (c.d. Tub), nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Per le ulteriori informazioni da fornire ai depositanti, la Banca mette a disposizione, prima della conclusione del contratto ed almeno una volta all'anno, il "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti".